

# REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA

## Articolo 1 – Comitato studentesco

### 1.1 – Definizione

Il Comitato Studentesco è l'organo collegiale eletto dai rappresentanti di classe degli studenti riuniti in Assemblea plenaria, secondo le modalità e il numero dei componenti che l'Assemblea stessa decide. In ogni caso il Comitato deve essere rappresentativo di tutti e cinque gli anni del corso di studi, il suo numero non deve dunque essere inferiore a cinque. Il numero dei membri del Comitato deve essere sempre dispari in quanto decide a maggioranza; non è ammessa l'astensione. Non vi è incompatibilità tra la rappresentanza d'Istituto e la rappresentanza in seno al Comitato.

Esso agisce secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.

### 1.2 – Presidenza e Segreteria del Comitato

Il Comitato studentesco al suo interno elegge un Presidente, il quale nomina un Vice Presidente e un segretario.

Il CS stabilisce organici rapporti con i rappresentanti d'Istituto e con i rappresentanti della Consulta provinciale.

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente o un altro suo delegato, rappresenta il Comitato Studentesco, dirige la conversazione, assegna la parola, indice le votazioni, proclama i risultati.

Il Segretario prende nota degli esiti delle votazioni e redige il verbale della seduta.

### 1.3 – Convocazione

Il Comitato Studentesco può essere convocato dal Presidente del Comitato Studentesco o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente ha l'obbligo di indire la convocazione del Comitato quando questa viene richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato studentesco, per particolari motivi, può convocare un'Assemblea plenaria di tutti i rappresentanti di classe degli studenti; detta convocazione può essere richiesta anche dalla maggioranza dei rappresentanti di classe degli studenti.

### 1.4 – Funzioni

Il Comitato Studentesco, nell'ambito delle proprie competenze, formula proposte:

- a. al Consiglio d'Istituto;
- b. al Collegio dei Docenti;
- c. alla Dirigenza.

## Articolo 2 – Assemblea d'Istituto

2.1 – L'Assemblea d'Istituto è convocata, con un preavviso di almeno 7 giorni, dal Dirigente Scolastico su richiesta, come previsto dal comma 2, art. 44, D.P.R. 416/74, della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

**2.2** – Il Comitato studentesco si impegna a redigere un **calendario** di massima delle Assemblee da svolgere nel corso dell'anno scolastico, indicando possibilmente le date presunte e gli eventuali esterni che si intende invitare; detto calendario viene comunicato alla Dirigenza e al Consiglio di Istituto. Per particolari attività (assemblee da svolgere fuori dell'Istituto, spettacoli, manifestazioni sportive, ecc.) che richiedono un impegno organizzativo rilevante da parte del Comitato e dell'Istituto, il Comitato si impegna a programmarle e a richiederne l'autorizzazione con ampio anticipo, non inferiore a un mese.

**2.3** – La data e l'orario di inizio dell'Assemblea sono proposti dal Comitato Studentesco e concordati con il Dirigente Scolastico. L'orario di inizio dovrà comunque essere successivo all'inizio della prima ora di lezione, in modo che in ogni classe si possa comunque procedere con l'appello. Quest'ultimo potrà essere ripetuto alla fine dell'assemblea nelle varie classi su richiesta del Dirigente Scolastico o della maggioranza dei componenti del Comitato Studentesco.

**2.4** – L'Assemblea può svolgersi una volta al mese.

**2.5** – L'Assemblea non può, ope legis, essere convocata negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.

**2.6** – L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, con diritto di parola, a tutti gli insegnanti che lo desiderano; è aperta anche ad eventuali esterni, su approvazione del Consiglio d'Istituto o, in via eccezionale, del Dirigente Scolastico.

**2.7** – Il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore, per fondati motivi (di sicurezza, di comportamento o tali da impedire un ordinato svolgimento dell'Assemblea, ecc.), può in qualunque momento interrompere l'Assemblea, con il conseguente ritorno di tutti gli alunni nelle rispettive classi per consentire il normale svolgimento delle lezioni.

Questa facoltà può essere esercitata anche dal Comitato Studentesco; in tal caso, l'interruzione sarà decisa dalla maggioranza dei membri del Comitato presenti in assemblea.

### **Articolo 3 – Ordine del giorno**

**3.1** – L'Ordine del Giorno è definito, a maggioranza, dal Comitato Studentesco ed è concordato con il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore.

### **Articolo 4 – Deliberazioni consultive**

**4.1** – Le deliberazioni sono l'espressione della volontà dell'Assemblea e sono prese a maggioranza.

**4.2** – Le deliberazioni hanno valore consultivo, cioè fungono da proposte da presentare al Comitato Studentesco.

**4.3** – L'Assemblea, a maggioranza, può proporre dei punti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea successiva, tali punti comunque vanno concordati con il Comitato Studentesco e con la Dirigenza.

**4.4** – Le delibere di cui sopra vanno regolarmente verbalizzate.

### **Articolo 5 – Servizio d'ordine**

Il Comitato Studentesco in occasione di ogni Assemblea d'Istituto organizza un servizio d'ordine per garantire il normale svolgimento della stessa.

## **Articolo 6 – Approvazione**

**6.1** – Il presente regolamento è approvato con voto favorevole degli studenti, per alzata di mano.

**6.2** – Il voto avviene per classe, in occasione dell'Assemblea di classe; i rappresentanti degli studenti di ogni classe comunicano il risultato del voto della propria classe al Comitato Studentesco che raccoglie i risultati e, a sua volta, comunica a tutti i soggetti interessati (studenti, Dirigente, Consiglio d'Istituto) l'esito della consultazione. Il voto può avvenire anche in sede di assemblea plenaria di tutti i rappresentanti di classe, in tal caso si richiede una maggioranza qualificata non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto.

**6.3** – Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la presa d'atto da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio d'Istituto a cui viene immediatamente inviato dopo l'approvazione.

**6.4** – Eventuali modifiche vengono apportate seguendo lo stesso iter definito dai commi precedenti.

**Approvato all'unanimità dall'Assemblea plenaria dei rappresentanti di classe nella seduta del 21/11/2014.**

Chiavenna, 21 novembre 2014